



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 135, pubblicato nella G.U. n. 169 del 21 luglio 2016, il quale dispone che nelle more dell'emanazione del testo unico delle disposizioni regolamentari, continuano ad applicarsi quelle già emanate in attuazione degli articoli 2, 3, 6, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 39/2010, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 67 che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza -, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e che in particolare, all'articolo 3, comma 2 definisce gli Uffici e le funzioni dell'Ispettorato Generale di Finanza;

Visto che il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 istituisce le Sezioni A e B del Registro dei revisori legali e disciplina, all'articolo 27, comma 5, le modalità di formazione delle predette Sezioni A e B;

Visto l'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39/2010, ed in particolare il comma 1 il quale prevede che nel caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro dei revisori legali, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un termine, non superiore ad ulteriori trenta giorni, per effettuare il versamento. Decorso detto ulteriore termine senza che il pagamento sia stato effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo n. 135 del 2016, concernente il tirocinio per revisore legale, ed in particolare il comma 1, lett. d), secondo cui *“il tirocinio comporta l'obbligo per il tirocinante di collaborare allo svolgimento di incarichi del revisore legale o della società di revisione legale presso cui il tirocinio è svolto”*;

Visto il D.M del 25 giugno 2012, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201, concernente il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisore legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto la determina del Ragioniere Generale dello Stato del 23 febbraio 2018 di adozione delle linee guida per lo svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti;

Visto che l'articolo 11, comma 1, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146 dispone che *il tirocinio è effettuato presso un revisore legale o presso una società di revisione legale, iscritti nel Registro nell'elenco dei revisori attivi* (attualmente "Sezione A" del Registro dei revisori legali), *che abbiano capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante*;

Visto ancora il comma 8 del medesimo articolo 11 del D.M. n. 146 del 2012, secondo il quale *"ogni altro evento che renda impossibile la prosecuzione del tirocinio riferibile al soggetto presso il quale il tirocinio si sta svolgendo, ne comporta l'automatica sospensione"*;

Visto l'articolo 12 del D.M. N.146 del 2012, concernente il completamento del tirocinio presso altro revisore legale o società di revisione legale;

Visto i decreti dell'Ispettore Generale Capo di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato prot.181448 del 19 luglio 2018 e prot.213287 del 27 settembre 2018 con cui è stata rilevata l'intervenuta sospensione del tirocinio, tra gli altri, anche dei n.2 nominativi indicati nell'allegato elenco;

Rilevato che i n.2 nominativi, indicati nell'allegato elenco, hanno successivamente presentato, completa della relazione omessa, la comunicazione di ripresa del tirocinio presso un revisore iscritto nella Sezione A del registro;

Considerato che, nella riunione del 19 novembre 2018, la Commissione centrale per i revisori legali ha preso atto delle citate relazioni;

Visto l'articolo 16 del D.M. 146/2012 concernente il completamento del tirocinio;

Ritenuto di poter disporre la ripresa del tirocinio dei n.2 nominativi, indicati nell'allegato elenco, a decorrere dalla data accanto a ciascuno specificata e presso il revisore legale indicato;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, la ripresa del tirocinio di n.2 nominativi, indicati nell'elenco allegato al presente decreto, con la decorrenza dalla data accanto a ciascuno specificata e presso il revisore legale comunicato.

Le successive relazioni decorreranno dalla data di ripresa del tirocinio e dovranno essere trasmesse dagli interessati nei termini definiti dall'articolo 11, comma 4, del D.M. del 25 giugno 2015 n. 146.

Le relazioni trasmesse sono riconosciute ai soli fini del computo del periodo triennale. Resta ferma, alla presentazione dell'ultima relazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.M. 146/2012, la facoltà del Ministero dell'Economia e delle finanze di disporre, su proposta della Commissione centrale per i revisori legali, opportune forme di integrazione del tirocinio qualora l'attività svolta non sia conforme alle modalità di svolgimento previste.

Firmatario1

Seduta del 19 novembre 2018

Elenco dei tirocinanti, sospesi dal Registro del Tirocinio ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8, del D.M. del 25 giugno 2012, n. 146 che hanno presentato comunicazione di completamento del tirocinio presso altro revisore:

- 1) BERTACCA VINCENZO, nato a PALERMO (PA) il 11 agosto 1989, residente in CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)
codice fiscale BRTVCN89M11G273M, iscritto dal 6 ottobre 2016.
Ripresa del tirocinio dal 26 ottobre 2018.
Periodo riconosciuto dal 6 ottobre 2017 al 6 ottobre 2017.
Dominus FAUSTO GIUSEPPE iscritto dal 17 agosto 2007 nel Registro dei Revisori Legali al n. 146419.
Dal 6 ottobre 2018 presso STABILE MELCHIORRE iscritto dal 21 aprile 1995 nel Registro dei Revisori Legali al n. 56059.
- 2) SUMA SIMONE, nato a GATTINARA (VC) il 1 maggio 1990, residente in VALLE MOSSO (BI)
codice fiscale SMUSMN90E01D938J, iscritto dal 15 ottobre 2014.
Ripresa del tirocinio dal 10 agosto 2018.
Periodo riconosciuto dal 15 ottobre 2017 al 22 luglio 2018.
Dominus SANNA SALVATORE iscritto dal 22 febbraio 2011 nel Registro dei Revisori Legali al n. 162089.
Dal 23 luglio 2018 presso GILETTI MAURIZIO iscritto dal 21 aprile 1995 nel Registro dei Revisori Legali al n. 27872